



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV – QUALITÀ DELLO SVILUPPO

Regione Toscana
Direzione “Ambiente e Energia”
Settore “Servizi Pubblici Locali,
Energia, Inquinamenti e Bonifiche”
regionetoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.
Regione Sardegna
Direzione Generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
Coordinamento Regioni Commissione
Ambiente ed energia
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento
@regione.sardegna.it

Istituto Superiore per la protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Dipartimento per la Valutazione,
i Controlli e la Sostenibilità Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA DI PARERE A TAVOLO TECNICO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DI CUI AL P. 3 ALL. 1 D.LGS. 42/2017, IN MERITO AD AZIONI PREVISTE NEL CASO DI EFFETTUAZIONE NON CONFORME DELLE ORE DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI TCA. RISCONTRO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.

Con riferimento alla nota di codesta Regione prot. n. 376189 del 28/09/2021, acquisita agli atti con prot. n. 104426/MATTM del 29/09/2021, si informa che le tematiche affrontate esulano da quelle afferenti ai compiti che il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 all'articolo 23 affida al Tavolo Tecnico Nazionale di coordinamento. Sarà, pertanto, la Scrivente a fornire riscontro ai quesiti posti nella suindicata nota, che sono nel seguito riportati.

Con il primo quesito codesta Regione, riferendosi ai tecnici competenti in acustica iscritti nell'elenco nazionale istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 chiede *“ulteriore conferma del fatto che la sospensione non possa avvenire prima della scadenza del quinquennio anche se nel primo triennio non sono state effettuate ore di aggiornamento.”* A tal proposito il richiamato decreto dispone all'allegato 1, punto 2 che *“Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”* Il punto 4 dello stesso allegato, inoltre, recita: *“In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento*

ID Utente: 13186

ID Documento: CreSS_04-Set_06-13186_2021-0162

Data stesura: 02/11/2021

✓ Resp.Set: Guastadisegni E.

Ufficio: CreSS_04-Set_06

Data: 02/11/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-5050 / 5012 - e-mail: CRESS-4@minambiente.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 02/11/2021 alle ore 17:24

professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco."

Pertanto, dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, anche alla luce di quanto riportato nel seguito in merito al secondo quesito di codesta Regione, appare evidente che nel caso in cui un tecnico competente in acustica nell'arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un'ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'allegato 1, punto 2. La Regione, attestata la violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Con un secondo quesito codesta Amministrazione chiede *"se la sospensione, ai sensi del punto 4 allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, debba essere finalizzata alla sola verifica dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi di formazione relativi al quinquennio passato o se il periodo di sospensione possa essere utilizzato dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti"*.

Come già specificato rispondendo al primo quesito, l'allegato 1 punto 2 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco. Pertanto, a legislazione vigente, i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale "recupero" delle ore di formazione mancanti.

Infine, la Regione Toscana nel suo ultimo quesito chiede *"se la cancellazione comporti il decadere della qualifica precedentemente ottenuta e la necessità dunque, ai fini di un'eventuale reinscrizione in ENTECA del tecnico, del riottenimento della qualifica stessa, che nel caso di diplomati o di alcune tipologie di laureati non sarebbe più possibile senza il preventivo conseguimento di idoneo titolo universitario."*

Con riferimento a quest'ultimo quesito, la lettura della norma vigente conferma quanto esposto da codesta Amministrazione in merito alla necessità da parte dei tecnici competenti in acustica cancellati dall'elenco nazionale di dimostrare, al fine del reinserimento nell'elenco stesso, il possesso dei requisiti definiti all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definito al comma 2 dello stesso articolo; le reinscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati, pertanto, avviene alla stregua di una nuova iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

Si chiede alla Regione Sardegna, che legge in copia, di dare ampia diffusione alla presente nota in qualità di Coordinatore della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)